

ITALY

Atomic Energy: Cooperation for Mutual Defense Purposes

TIAS 4764

12 U.S.T. 641; 1960 U.S.T. LEXIS 429

December 3, 1960, Date-Signed

May 24, 1961, Date-In-Force

STATUS:

[*1] Agreement signed at Rome December 3, 1960;
Entered into force May 24, 1961.

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED
STATES OF AMERICA AND THE GOVERNMENT OF ITALY
FOR COOPERATION ON THE USES OF ATOMIC ENERGY FOR
MUTUAL DEFENSE PURPOSES
ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL GOVERNO
DEGLI STATI UNITI D'AMERICA PER LA COOPERAZIONE
NELL' IMPIEGO DELL' ENERGIA ATOMICA A SCOPO DI
RECIPROCA DIFESA.

TEXT:

The Government of the United States of America and the Government of Italy,

Considering that they have concluded a Mutual Defense Assistance Agreement, n1 pursuant to which each Government will make available to the other equipment, materials, services, or other military assistance in accordance with such terms and conditions as may be agreed;

n1 TIAS 2013; 1 UST 50.

Considering that their mutual security and defense require that they be prepared to meet the contingencies of atomic warfare;

Considering that they are participating together in an international arrangement pursuant to which they are making substantial [*2] and material contributions to their mutual defense and security;

Recognizing that their common defense and security will be advanced by the exchange of information concerning atomic energy and by the transfer of certain types of equipment;

Believing that such exchange and transfer can be undertaken without risk to the defense and security of either country; and

Taking into consideration the United States Atomic Energy Act of 1954, n2 as amended, and all the applicable Italian statutes;

n2 68 Stat. 919; 42 U.S.C. § 2011 note.

Have agreed as follows:

ARTICLE I

GENERAL PROVISIONS

While the United States and Italy are participating in an international arrangement for their mutual defense and security and making substantial and material contributions thereto, each Party will communicate to and exchange with the other Party information and transfer non-nuclear parts of atomic weapons systems involving Restricted Data to the other Party in accordance with the provisions [*3] of this Agreement, provided that the communicating or transferring Party determines that such cooperation will promote and will not constitute an unreasonable risk to its defense and security.

ARTICLE II

EXCHANGE OF INFORMATION

Each Party will communicate to or exchange with the other Party such classified information as is jointly determined to be necessary to:

- A. the development of defense plans;
- B. the training of personnel in the employment of and defense against atomic weapons and other military applications of atomic energy;
- C. the evaluation of the capabilities of potential enemies in the employment of atomic weapons and other military applications of atomic energy; and
- D. the development of delivery systems compatible with the atomic weapons which they carry.

ARTICLE III

TRANSFER OF NON-NUCLEAR PARTS OF ATOMIC WEAPONS SYSTEMS

The Government of the United States will transfer to the Government of Italy, subject to terms and conditions to be agreed, non-nuclear parts of atomic weapons systems involving Restricted Data as such parts are jointly determined to be necessary for the purpose of improving Italy's state of training and operational readiness.

ARTICLE IV

CONDITIONS [*4]

- A. Cooperation under this Agreement will be carried out by each of the Parties in accordance with its applicable laws.
- B. Under this Agreement there will be no transfer by either Party of atomic weapons, non-nuclear parts of atomic weapons, or special nuclear materials.
- C. The information communicated or exchanged, and non-nuclear parts of atomic weapons systems transferred by either Party pursuant to this Agreement shall be used by the recipient Party exclusively for the preparation or implementation of defense plans in the mutual interests of the two countries.
- D. Nothing in this Agreement shall preclude the communication or exchange of classified information which is transmissible under other arrangements between the Parties.

ARTICLE V

GUARANTEES

A. Classified information and non-nuclear parts of atomic weapons systems communicated or transferred pursuant to this Agreement shall be accorded full security protection under applicable security arrangements between the Parties and applicable national legislation and regulations of the Parties. In no case shall either Party maintain security standards for safeguarding classified information, and non-nuclear parts of atomic weapons [*5] systems, made available pursuant to this Agreement less restrictive than those set forth in the applicable security arrangements in effect on the date this Agreement comes into force.

B. Classified information communicated or exchanged pursuant to this Agreement will be made available through channels existing or hereafter agreed for the communication or exchange of such information between the Parties.

C. Classified information, communicated or exchanged, and any non-nuclear parts of atomic weapons systems transferred pursuant to this Agreement shall not be communicated, exchanged or transferred by the recipient Party or persons under its jurisdiction to any unauthorized persons or, except as provided in Article VI of this Agreement, beyond the jurisdiction of that Party. Each Party may stipulate the degree to which any of the information and non-nuclear parts of atomic weapons systems communicated, exchanged or transferred by it or persons under its jurisdiction pursuant to this Agreement may be disseminated or distributed; may specify the categories of persons who may have access to such information or non-nuclear parts of atomic weapons systems; and may impose such other restrictions [*6] on the dissemination or distribution of such information or non-nuclear parts of atomic weapons systems as it deems necessary.

ARTICLE VI

DISSEMINATION

Nothing in this Agreement shall be interpreted or operate as a bar or restriction to consultation or cooperation in any field of defense by either Party with other nations or international organizations. Neither Party, however, shall so communicate classified information or transfer or permit access to or use of non-nuclear parts of atomic weapons systems made available by the other Party pursuant to this Agreement unless:

A. It is notified by the originating Party that all appropriate provisions and requirements of the originating Party's applicable laws, including authorization by competent bodies of the originating Party, have been complied with which would be necessary to authorize the originating Party directly so to communicate to, transfer to, permit access to or use by such other nation or international organization; and further that the originating Party authorizes the recipient Party so to communicate to, transfer to, permit access to or use by such other nation or international organization; or

B. The originating Party [*7] has informed the recipient Party that the originating Party has so communicated to, transferred to, permitted access to or use by such other nation or international organization.

ARTICLE VII

CLASSIFICATION POLICIES

Agreed classification policies shall be maintained with respect to all classified information and non-nuclear parts of atomic weapons systems communicated, exchanged or transferred under this Agreement.

ARTICLE VIII

RESPONSIBILITY FOR USE OF INFORMATION AND NON-NUCLEAR PARTS OF ATOMIC WEAPONS SYSTEMS

The application or use of any information (including design drawings and specifications) or non-nuclear parts of atomic weapons systems communicated, exchanged or transferred under this Agreement shall be the responsibility of the Party receiving it, and the other Party does not provide any indemnity or warranty with respect to such application or use.

ARTICLE IX

PATENTS

The recipient Party shall use the classified information communicated, or revealed by equipment transferred hereunder, for the purposes specified herein only. Any inventions or discoveries resulting from possession of such information on the part of the recipient Party or persons under its jurisdiction [*8] shall be made available to the other Party for all purposes without charge in accordance with such arrangements as may be agreed and shall be safeguarded in accordance with the provisions of Article V of this Agreement.

ARTICLE X

DEFINITIONS

For the purposes of this Agreement:

A. "Atomic weapon" means any device utilizing atomic energy, exclusive of the means for transporting or propelling the device (where such means is a separable and divisible part of the device), the principal purpose of which is for use as, or for development of, a weapon, a weapon prototype, or a weapon test device.

B. "Classified information" means information, data, materials, services, or any other matter with the security designation of "Confidential" or higher applied under the legislation or regulations of either the United States or Italy, including that designated by the Government of the United States as "Restricted Data" and "Formerly Restricted Data" and that designated by the Government of Italy as "Atomic Restricted" and "Atomic Most Restricted".

C. "Non-nuclear parts of atomic weapons" means parts of atomic weapons which are specially designed for them and are not in general use in other end [*9] products and which are not made of, in whole or in part, special nuclear material; and "non-nuclear parts of atomic weapons systems involving Restricted Data" means parts of atomic weapons systems, other than non-nuclear parts of atomic weapons, which contain or reveal atomic information and which are not made of, in whole or in part, special nuclear material.

D. As used in this Agreement, the term "atomic information" means:

1. So far as concerns information provided by the Government of the United States, information which is designated "Restricted Data" and "Formerly Restricted Data".
2. So far as concerns information provided by the Government of Italy, information which is designated "Atomic Restricted" and "Atomic Most Restricted".

ARTICLE XI

DURATION

This Agreement shall enter into force n1 on the date on which each Government shall have received from the other Government written notification that it has complied with all legal requirements for the entry into force of this Agreement, and shall remain in force until terminated by agreement of both Parties except that either Party may terminate its cooperation under Articles II or III upon the expiration of the North [*10] Atlantic Treaty. n2

n1 May 24, 1961.

n2 TIAS 1964; 63 Stat., pt. 2, p. 2241.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized, have signed this Agreement.

DONE at Rome, in duplicate, in the English and Italian languages, both texts being equally authentic, this 3rd day of December, 1960.

Il Governo italiano ed il Governo degli Stati Uniti d'America

considerato che essi hanno concluso un accordo di assistenza per la reciproca difesa secondo il quale ognuno dei due Governi mettera a disposizione dell'altro attrezzature, materiali, servizi, od altra assistenza di carattere militare in conformita con le clausole e le condizioni che potranno essere convenute;

considerato che la loro reciproca sicurezza e difesa richiedono che essi siano preparati ad affrontare le contingenze di una guerra atomica;

considerato che essi partecipano insieme ad un accordo internazionale secondo il quale essi contribuiscono sostanzialmente e materialmente alla loro reciproca difesa ed alla loro sicurezza;

ricosciuto [*11] che la loro comune difesa e sicurezza saranno avvantaggiate dallo scambio d'informazioni riguardanti l'energia atomica e dalla consegna di alcuni tipi di attrezzature;

convinti che tale scambio e tale consegna possano essere effettuate senza rischio per la difesa e la sicurezza di ciascuno dei due Paesi e

prendendo in considerazione le leggi italiane applicabili e l' "United States Atomic Energy Act" del 1954 con i suoi emendamenti;

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Per il periodo in cui l'Italia e gli Stati Uniti saranno Parti di un accordo internazionale per la loro reciproca difesa e sicurezza e contribuiranno sostanzialmente e materialmente ad esso, ognuna delle due Parti comunichera all'altra Parte e scambiera con essa informazioni e le consegnera parti non nucleari di sistemi di armi atomiche comprendenti Dati Riservati in conformita con le norme del presente Accordo, purché la Parte che comunica o che trasferisce ritenga che tale cooperazione promuovera la propria difesa e sicurezza, e non costituirà per queste un ingiustificato rischio.

ARTICOLO II

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Ognuna delle due Parti comunicherà o scambierà con l'altra [*12] quelle informazioni classificate che di comune accordo si riterranno necessarie per:

- A. lo sviluppo di piani di difesa;
- B. l'addestramento di personale nell'uso di armi atomiche e nella difesa contro di esse e nelle altre applicazioni militari dell'energia atomica;
- C. la valutazione delle possibilità di nemici potenziali nell'uso delle armi atomiche e nelle altre applicazioni militari della energia atomica;
- D. lo sviluppo di sistemi di trasporto sull'obiettivo adeguati alle armi atomiche trasportate.

ARTICOLO III

CONSEGNA DI PARTI NON NUCLEARI DI SISTEMI DI ARMI ATOMICHE

Il Governo degli Stati Uniti consegnerà al Governo italiano, in conformità con le clausole e condizioni che dovranno essere convenute, parti non nucleari di sistemi di armi atomiche comprendenti Dati Riservati, in quanto tali parti siano di comune accordo ritenute necessarie allo scopo di migliorare il grado di addestramento delle Forze Armate italiane ed il loro approntamento operativo.

ARTICOLO IV

CONDIZIONI

- A. La cooperazione di cui al presente Accordo sarà effettuata da ognuna delle due Parti in conformità alla propria legislazione vigente in materia.
- B. In base al presente Accordo non vi saranno trasferimenti [*13] da parte di nessuna delle due Parti di armi atomiche, parti non nucleari di armi atomiche, o speciali materiali nucleari.
- C. Le informazioni scambiate o comunicate e le parti non nucleari di sistemi di armi atomiche consegnate da ognuna delle due Parti in conformità del presente Accordo, saranno usate dalla Parte che le riceve esclusivamente per la preparazione e l'esecuzione di piani di difesa nel reciproco interesse dei due Paesi.
- D. Nessuna norma del presente Accordo precluderà la comunicazione o lo scambio di informazioni classificate che possono essere comunicate in base ad altri accordi tra le Parti.

ARTICOLO V

GARANZIE

- A. Alle informazioni classificate ed alle parti non nucleari di sistemi di armi atomiche comunicate o consegnate in virtù del presente Accordo, sarà data la piena protezione per quanto concerne la sicurezza, nel quadro degli accordi tra le Parti applicabili in materia di sicurezza, e delle leggi e dei regolamenti nazionali applicabili di ciascuna delle due Parti. In nessun caso una delle due Parti manterrà un livello di sicurezza per la tutela delle informazioni classificate e delle parti non nucleari di sistemi di armi atomiche, che sono messe a disposizione [*14] in base al presente Accordo, meno severo di quello previsto per gli accordi di sicurezza applicabili in materia, vigenti alla data in cui il presente Accordo entra in vigore.
- B. Le informazioni classificate comunicate o scambiate in base al presente Accordo saranno rese disponibili attraverso i canali, esistenti o convenuti in esso, per la comunicazione o lo scambio tra le Parti di tali informazioni.

C. Le informazioni classificate, comunicate o scambiate, ed ogni parte non nucleare di sistemi di armi atomiche consegnata in conformita col presente Accordo non verranno comunicate, scambiate o trasferite dalla Parte che le riceve o dalle persone sotto la sua giurisdizione a persone non autorizzate o, salvo il caso previsto nell'articolo VI del presente Accordo, non sottoposto alla giurisdizione di tale Parte. Ognuna delle due Parti puo stabilire il limite fino al quale le informazioni e le parti non nucleari di sistemi di armi atomiche comunicate, scambiate o consegnate da essa o dalle persone sottoposte alla sua giurisdizione in conformita col presente Accordo possono essere diffuse o distribuite; puo specificare la categoria di persone che possono accedere a tali informazioni o parti [*15] non nucleari di sistemi di armi atomiche; e puo imporre tutte le altre limitazioni che essa consideri necessarie alla diffusione o alla distribuzione di tali informazioni o parti non nucleari di sistemi di armi atomiche.

ARTICOLO VI

DIFFUSIONE

Nessuna disposizione del presente Accordo dovra essere interpretata o dovra avere l'effetto di una preclusione o di una limitazione alla consultazione o alla cooperazione in qualsiasi settore della difesa per ciascuna delle due Parti con altri Stati od Organizzazioni internazionali. Tuttavia nessuna delle due Parti comunichera informazioni classificate o consegnera o permettera l'accesso o l'uso delle parti non nucleari di sistemi di armi atomiche rese disponibili dall'altra Parte in conformita col presente Accordo, a meno che:

A. Non venga notificato dallo Stato di provenienza che sono state rispettate tutte le disposizioni e le condizioni del caso previste dalle leggi applicabili in materia dal predetto Stato (ivi inclusa l'autorizzazione degli organi competenti di tale Stato) che sarebbero necessarie per autorizzare lo Stato d'origine a comunicare direttamente, consegnare, permettere l'accesso o l'uso da parte di un altro Stato od Organizzazione [*16] internazionale; ed inoltre che lo Stato di origine autorizzi lo Stato ricevente a comunicare, consegnare, permettere l'accesso o l'uso a tale altro Stato o Organizzazione internazionale; o

B. Lo Stato d'origine abbia informato lo Stato ricevente che esso ha comunicato, consegnato, permesso l'accesso o l'uso a tale altro Stato od Organizzazione internazionale.

ARTICOLO VII

CLASSIFICAZIONE

Le norme relative alla classificazione in precedenza concordate saranno mantenute relativamente a tutte le informazioni classificate e le parti non nucleari di sistemi di armi atomiche comunicate, scambiate o trasferite nel quadro del presente Accordo.

ARTICOLO VIII

RESPONSABILITA' PER L'USO DELLE INFORMAZIONI E DELLE PARTI NON NUCLEARI DI SISTEMI DI ARMI ATOMICHE

La Parte ricevente sara responsabile dell'applicazione e dell'uso delle informazioni (ivi inclusi disegni di progetti e dettagli) o di parti non nucleari di sistemi di armi atomiche comunicate, scambiate o consegnate nel quadro del presente Accordo e l'altra Parte non e tenuta ad assumersi alcuna responsabilita o fornire all'altra alcuna garanzia in relazione a tale applicazione e a tale uso.

ARTICOLO IX

BREVETTI

La Parte ricevente [*17] utilizzerà le informazioni classificate comunicate o rivelate dall'equipaggiamento consegnato nel quadro del presente Accordo unicamente agli scopi specificati dall'Accordo stesso. Ogni invenzione o scoperta derivante dal possesso di tali informazioni da parte dello Stato ricevente o dalle persone sottoposte alla sua giurisdizione sarà resa disponibile, senza corrispettivo, all'altra Parte per tutti gli scopi in conformità con gli accordi che potranno a tal fine essere conclusi e sarà salvaguardata in conformità con le disposizioni dell'articolo V del presente Accordo.

ARTICOLO X

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo:

A. Per "arma atomica" si intende ogni congegno che utilizza energia atomica, fatta eccezione per i mezzi per il trasporto e la propulsione del congegno stesso (nei casi in cui tali mezzi siano una parte separabile e divisibile da tutto il congegno), il cui principale scopo sia l'uso o lo sviluppo di un'arma, del prototipo di un'arma, di un congegno per l'esperimento di un'arma.

B. Per "informazioni classificate" si intendono informazioni, dati, materiali, servizi ed ogni altro elemento con la classificazione di sicurezza di "Riservatissimo" o di gradi più alti [*18] applicata nel quadro delle leggi e dei regolamenti sia dell'Italia che degli Stati Uniti d'America, ivi incluse quelle designate dal Governo degli Stati Uniti come "Dati Riservati" o "Dati già Riservati" e quelle designate dal Governo italiano come "Riservato Atomico" o "Riservatissimo Atomico".

C. Per "parti non nucleari di un'arma atomica" si intendono parti di armi atomiche realizzate appositamente per tali armi, non comunemente usate in altri prodotti finiti e non costituite in tutto o in parte da speciale materiale nucleare; per "parti non nucleari di sistemi di armi atomiche comprendenti Dati Riservati" si intendono parti di sistemi di armi atomiche diverse dalle parti non nucleari di armi atomiche, che contengono o rivelano informazioni atomiche e che non sono costituite in tutto o in parte da speciale materiale nucleare.

D. Ai fini del presente Accordo con la locuzione "informazioni atomiche" si intende:

1. Per quanto riguarda le informazioni fornite dal Governo degli Stati Uniti, le informazioni designate come "Dati Riservati" o "Dati già Riservati".
2. Per quanto riguarda le informazioni fornite dal Governo italiano, le informazioni designate come "Riservato Atomico" [*19] e "Riservatissimo Atomico".

ARTICOLO XI

DURATA

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui ognuno dei due Governi avrà ricevuto dall'altro Governo notifica scritta che esso ha posto in atto tutti i requisiti legali previsti per l'entrata in vigore dell'Accordo stesso, ed esso rimarrà in vigore sino a quando non sarà estinto di comune accordo delle due Parti salva la possibilità per ciascuna delle due Parti di porre termine alla propria cooperazione, di cui agli articoli II e III, all'atto dell'estinzione del Trattato dell'Atlantico del Nord.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato questo Accordo.

Fatto a Roma, in duplice esemplare, in lingua italiana e in lingua inglese, i due testi facendo ugualmente fede, il giorno 3 dicembre 1960.

SIGNATORIES:

For the Government of the United States of America:

J D ZELLERBACH

For the Government of Italy:*/

A SEGNI

Per il Governo italiano

A SEGNI

Per il Governo degli Stati Uniti d'America

J D ZELLERBACH

